



COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (Art. 11 della Legge Regionale 14/2002)

Il presente Regolamento si applica al personale dell'Ente e disciplina i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione ed erogazione del fondo di cui all'art. 11 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione della professionalità interna del personale comunale in servizio.

ART. 1

COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14, una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 8, comma 6, della legge suddetta è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento, tra Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, della Direzione dei Lavori nonché quanti, tecnici ed amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell'opera.

ART. 2

OPERE O LAVORI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL FONDO

Concorrono alla formazione del fondo di cui al precedente articolo 1:

1. Tutte le opere o lavori pubblici individuati dal programma triennale per i quali necessita la stesura di elaborati progettuali che rientrano nell'ambito di opere di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria e le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 27 della legge regionale 14/2002, ad esclusione della previsione contenuta al comma 1, lettera e) dello stesso articolo.
2. Tutte le opere o lavori pubblici non compresi nel punto 1 per i quali l'Amministrazione si assume, a qualsiasi titolo, l'onere della progettazione e esecuzione.

ART. 3

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

L'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002 è effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento. L'affidamento avviene con un atto nel quale si indicano i nominativi del progettista incaricato delle fasi di progettazione e direzione lavori. Spetta al progettista incaricato individuare i propri collaboratori. Nel medesimo atto il R.U.P. indica la tempistica delle diverse fasi di progettazione, sentendo le disponibilità del progettista incaricato. L'affidamento degli incarichi è effettuato sulla base del principio di un'equa distribuzione e un equo utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili.

ART. 4

ENTITÀ DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

1. L'importo da considerare per la determinazione del fondo incentivante è quello indicato nel quadro economico degli atti progettuali approvati dall'Amministrazione e come da disposizioni di legge.
2. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 %, è stabilita in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare come segue:
 - a) Nella misura del 100% per opere o lavori fino a € 150.000,00;
 - b) Nella misura del 95% per opere o lavori fino a € 750.000,00;
 - c) Nella misura del 90% per opere o lavori fino a € 5.000.000,00;
 - d) Nella misura del 80% per opere o lavori superiori a € 5.000.000,00.
3. La ripartizione dell'incentivo tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
4. È facoltà dell'Amministrazione stabilire un ulteriore incentivo nella misura massima dell'1%, qualora le attività di Responsabile Unico del Procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori siano tutte espletate dagli uffici di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) b) e c) della L.R. 14/2002.

ART. 5

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Ai fini della individuazione dei soggetti interessati alla ripartizione del fondo, si intende:

- a) per progettista: il tecnico o i tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati);
- b) per collaboratori tecnici: coloro che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui alla precedente lettera a) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

c) per collaboratori amministrativi: i componenti degli uffici che, collaborando con il R.U.P., abbiano curato la procedura amministrativa contabile dall'approvazione dei progetti, alla gara di appalto, all'attività di liquidazione fino alla approvazione della contabilità finale. Rientrano nella medesima categoria eventuale personale tecnico che il R.U.P. ritenga di coinvolgere, nel caso di progettazioni esterne, per compiti di consulenza esterna.

La quota di fondo relativa ad un'opera o lavoro pubblico è ripartita come da tabella allegata:

a) Responsabile Unico del Procedimento, dei lavori e suoi collaboratori	30%
b) incaricati della progettazione e loro collaboratori	43%
c) incaricati della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	5%
d) incaricati della direzione dei lavori, assistenza e contabilità	22%
TOTALE 100%	

La ripartizione del fondo tra i gruppi di personale è operata sulla base della seguente TABELLA indicante le quote percentuali da assegnare ai gruppi in rapporto alle prestazioni svolte:

TABELLA
(INCIDENZA PERCENTUALE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SUL TOTALE)

	GRUPPO	ATTIVITÀ	INCIDENZA %
1	RUP e suoi collaboratori	Gestione iter attuativo in fase di progettazione e affidamento lavori	15%
2	Progettisti del preliminare, definitivo, esecutivo e loro collaboratori	Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva	43%
3	Responsabile della redazione dei piani della sicurezza e coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	Adempimenti in materia di sicurezza cantieri	5%
4	Direttore dei lavori e assistente dei lavori	Direzione, assistenza lavori, contabilità lavori e collaudo o certificato di regolare esecuzione	22%
5	R.U.P. e suoi collaboratori	Gestione iter dell'attuazione fino al collaudo o certificato regolare esecuzione	15%
Totale			100%

1. Le percentuali della predetta quota di fondo corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.
2. Nei casi in cui la progettazione e/o la direzione lavori vengano svolte esternamente, anche in strutture di gestione associata, la quota spettante al Responsabile Unico del Procedimento sarà pari al 50% del fondo complessivo.
3. Per i gruppi n. 1 e 5 della TABELLA, ciascuna quota viene ripartita, di norma, tra i componenti dei medesimi secondo le seguenti percentuali:
 - a) Responsabile Unico del Procedimento 90%

b) Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento 10%

È facoltà del R.U.P. modificare tale quota, in relazione alla valutazione dell'impegno profuso dai collaboratori ed alla complessità dell'attività, entro i sottoelencati limiti:

a) Responsabile Unico del Procedimento dal 50% al 90%

b) Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento dal 10% al 50%

4. Tra i collaboratori del Responsabile del Procedimento rientra il personale amministrativo del Servizio cui lo stesso appartiene, in quanto competente per l'elaborazione della parte giuridica dei capitolati di gara e per la gestione amministrativa delle fasi di affidamento degli incarichi professionali, di aggiudicazione ed affidamento dell'opera o lavoro pubblico. Il Responsabile del Procedimento, nell'ipotesi di ricorso alla progettazione esterna si avvale, nell'ambito del Servizio di appartenenza, dell'operato del personale amministrativo in quanto competente per la verifica della parte giuridica dei capitolati di gara e per la gestione della fase di aggiudicazione ed affidamento dell'opera o lavoro pubblico. La collaborazione si estende anche alla fase di esecuzione dell'opera o lavoro, fino alla sua conclusione.

5. Per i gruppi n. 2, 3, 4 della TABELLA ciascuna quota viene ripartita a discrezione del Responsabile del Procedimento, tra i componenti dei medesimi secondo le seguenti percentuali:

a) PROGETTISTA: tecnico che ha redatto il progetto (tecnico che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assume la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati): 80%;

b) COLLABORATORI TECNICI: componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito alla redazione del progetto: 20%.

È facoltà del R.U.P. modificare tale quota, su proposta del Progettista, in relazione alla valutazione dell'impegno profuso dai collaboratori ed alla complessità dell'attività, entro i sottoelencati limiti:

a) PROGETTISTA: tecnico che ha redatto il progetto (tecnico che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assume la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati): dal 50% al 80%;

b) COLLABORATORI TECNICI: componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito alla redazione del progetto: dal 20% al 50%.

La quota spettante ai collaboratori tecnici verrà ripartita tra i medesimi dal R.U.P., su conforme proposta del progettista, in relazione all'impegno profuso da ciascuno ed alla relativa qualità della prestazione.

6. Per il gruppo n. 3 della TABELLA la quota viene ripartita, a discrezione del Responsabile del Procedimento entro lo scarto di flessibilità sottoindicato, tra i componenti dei medesimi secondo le seguenti percentuali:

a) Responsabile della redazione del piano di sicurezza dal 35% al 40%

b) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dal 20% al 30%

c) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dal 35% al 40%

7. Mediante determina del Dirigente competente, vengono individuati i nominativi dei componenti le attività di cui alla TABELLA.

ART. 6

SPESE

1. L'attività espletata dal personale interno viene esercitata di norma durante l'orario d'ufficio con il ricorso al lavoro straordinario laddove necessario e le spese necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati rientrano nell'ambito delle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo del materiale, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie allo svolgimento dei compiti affidati.
2. Le spese inerenti eventuali rilievi, sondaggi, studi, indagini e prestazioni di natura specialistica o esecuzione parziale, riducono proporzionalmente il fondo.

ART. 7

SOTTOSCRIZIONE ED UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici incaricati che assumono la responsabilità professionale del progetto e che, secondo le norme di diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto medesimo.
2. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione per ogni finalità.

ART. 8

IMPEGNO DI SPESA

Gli importi corrispondenti alle percentuali di incentivo saranno inseriti nel quadro economico dell'opera o dei lavori. L'imputazione della spesa per gli incentivi per l'attività di progettazione sarà a carico del capitolo che finanzia l'opera o il lavoro.

Per ogni progettazione dovrà venire redatta dal tecnico incaricato, avvalendosi dei propri collaboratori, una *parcella pro forma*, utilizzando le tariffe professionali vigenti tempo per tempo con applicazione dello sconto del 20%. Tale parcella sarà allegata al progetto esecutivo per la fase di progettazione e alla contabilità finale per la direzione lavori.

ART. 9

LIQUIDAZIONE

1. Gli importi relativi alle prestazioni previste nel presente Regolamento saranno liquidati su proposta del Responsabile del Procedimento il quale, con propria asseverazione circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni professionali ed il quadro di ripartizione dell'incentivo, dispone la liquidazione dei compensi come segue:
 - 1.1. gli importi di cui al gruppo 1, 2 e 3 per la parte relativa alla redazione del piano di sicurezza e del coordinatore in fase di progettazione, dopo la "*stipula del contratto d'appalto dei lavori a base d'asta*".
 - 1.2. gli altri importi dopo l' "*approvazione degli atti di contabilità finale*".
2. Qualora un progetto sia stato redatto al solo livello di progettazione definitiva e la progettazione esecutiva sia stata assegnata all'esterno per diversa decisione dell'Ente non causata da ritardi o inadempienze, si procederà alla liquidazione dell'incentivo con le medesime modalità e tempistica e la percentuale del 43% viene ridefinita nel 28%.

Qualora il ricorso all'esterno sia imputabile al progettista non si dà luogo a corresponsione di incentivi.

3. La liquidazione degli incentivi di cui sopra verrà effettuata con determinazione del Dirigente del Servizio sulla base di un rendiconto indicante i soggetti partecipanti, le prestazioni e le percentuali di ripartizione dell'incentivo.
4. In nessun caso gli importi degli incentivi come sopra determinati, potranno superare, su base annua in relazione alla competenza della liquidazione, 1/3 della retribuzione complessiva annua di ciascun soggetto.
5. Alle attività di progettazione già iniziate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non ancora concluse con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione alla medesima data, si applicano le modalità di liquidazione dell'incentivo contenute nel presente Regolamento.
6. Alle attività di progettazione iniziate e terminate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non già liquidate ai sensi del precedente regolamento, si applica il presente accordo.

ART. 10 **TERMINI E PENALITÀ**

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo o il certificato di regolare esecuzione, coincidono con quelli legali per la conclusione del procedimento di redazione del progetto.
2. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati, sono applicate con provvedimento dell'organo che ha conferito l'incarico, le seguenti penalità:
 - a) Per ritardi fino a 15 giorni: 0,3% del fondo o della quota relativa alla singola prestazione per ogni giorno di ritardo;
 - b) Per ritardi da 16 a 45 giorni: 1,5% del fondo o della quota relativa alla singola prestazione per ogni giorno di ritardo;
 - c) Per ritardi superiori a 45 giorni: nessuna ripartizione del fondo.
3. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato. Sono in ogni caso disapplicate le penalità suddette qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari.
4. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate nel comma 2, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento o alle priorità indicate dalla Giunta Comunale.
5. È fatta salva la possibilità di richiedere motivata proroga prima della scadenza dei termini che, se riconosciuta, è formalizzata con apposito atto dell'organo che ha conferito l'incarico. Per le opere o le fasi già concluse alla data di sottoscrizione del presente accordo, eventuali penalità per singole opere potranno essere applicate qualora vi siano stati ritardi gravi non giustificabili. Per le fasi delle opere iniziate e non concluse si potrà procedere alla definizione dei nuovi termini.
6. Non si considerano ritardi qualora la fase di esecuzione si prolunghi oltre i tempi contrattuali per responsabilità dell'impresa accertata dall'applicazione delle penali o dalla rescissione contrattuale.

Art. 11 **POLIZZA ASSICURATIVA**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei propri Dipendenti

incaricati della progettazione esecutiva di lavori pubblici, nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza per i massimali previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 12
NUOVE NORME

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.
3. Entro il 31/12/2008 dovrà essere definito un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche organizzative conseguenti al funzionamento della Associazione Intercomunale del Sanvitese.

ART. 13
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

San Vito al Tagliamento, 15/09/2008

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

R.S.U.

F.P. C.I.G.L. – PORDENONE

F.P. C.I.S.L. – PORDENONE

F.P. U.I.L. – PORDENONE